

*Aspetti civilistici*

# Contrasti tra diritto societario e Albo: i chiarimenti

di Sara Agostini\* e Stefano Chirico\*\*

L'Albo Nazionale è stato istituito dal D.Lgs.n.220/2002 con il duplice compito di creare un'anagrafica di tutte le cooperative, sostituendo così lo Schedario Generale della Cooperazione ed i Registri Prefettizi, oltre che rappresentare il presupposto per la fruizione dei benefici fiscali o di altra natura<sup>1</sup>.

Successivamente con il D.M.23 giugno 2004<sup>2</sup> e la circolare del 6 dicembre 2004, prot. n. 1579682 il predetto Dicastero ha definito le caratteristiche e la struttura dell'Albo, le procedure d'iscrizione, le implicazioni fiscali e le competenze in materia di gestione dello stesso<sup>3</sup>.

## Enti qualificati per l'iscrizione

La prima questione affrontata dalla **circolare 4 agosto 2005, prot. n. 1578744**<sup>4</sup> attiene **le piccole società cooperative** costituite ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Il D.Lgs. n. 6/2003 e successive modifiche ha determinato l'estinzione di tale forma societaria, obbligando, così come previsto dall'art. 111 *septies* disp.att. c.c., la sua trasformazione nella cooperativa disciplinata dall'art. 2522 c.c.

Si ricorda che per costituire una società cooperativa, che applica il modello organizzativo delle s.p.a., sono necessari almeno nove soci; tuttavia, è possibile prevedere una compagine sociale di solo tre soci, per le cooperative che desiderano applicare a fini organizzativi le norme delle s.r.l., purché tutti persone fisiche, salvo

A quattro mesi dalla scadenza del 31 marzo 2005 per l'iscrizione all'Albo delle società cooperative, il Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi ha emanato una circolare, al fine di fornire opportuni chiarimenti a seguito di quesiti posti da alcune Camere di Commercio, nonché dalle cooperative.

La nuova normativa prevede la gestione dell'Albo con modalità informatiche da parte del Ministero predetto per il tramite degli uffici delle Camere di Commercio; queste ultime, in conseguenza del quotidiano rapporto operativo con le cooperative, hanno fatto emergere una serie di incertezze interpretative riguardo all'applicazione della riforma del diritto societario.

nel caso di attività agricola in cui è prevista la possibilità che siano soci anche le società semplici.

Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le piccole società cooperative devono necessariamente procedere alla **modifica statutaria** per adeguare la propria forma giuridica a quelle previste dal nuovo ordinamento.

Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro i successivi trenta giorni, ne richiede l'iscrizione presso il registro delle imprese contestualmente al suo deposito. In assenza di tali adempimenti le Camere di Commercio non possono procedere all'iscrizione all'Albo di tali enti.

Appare opportuno ricordare che solo gli enti cooperativi hanno diritto ad iscriversi all'Albo Nazionale.

Le società a cui è riservata l'iscrizione sono:

- **le società cooperative**

È necessario che la denominazione riporti l'indica-

\* Area Legislativa UNCI Nazionale.

\*\* Area Vigilanza UNCI Nazionale.

1 Cfr. G. Cascardo, «L'albo delle società cooperative», in questa Rivista n. 8-9/2004, pag. 489.

2 Pubblicato in G.U. n. 162 del 13 luglio 2004 - Serie Generale.

3 Sull'argomento si veda S. Agostini - S. Chirico, «L'attuazione del nuovo Albo delle Società Cooperative», in questa Rivista n. 2/2005, pag. 77.

4 Pubblicata sul sito: [www.tuttocamere.it](http://www.tuttocamere.it)

zione «società cooperativa», mentre non è più richiesta la dicitura «a responsabilità limitata» dal momento che per tutte le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio (art. 2518 c.c.).

- le **società cooperative consortili**
- le **società cooperative sociali**

A tali società la legge riconosce la qualifica di cooperative a mutualità prevalente di diritto fermo restando il rispetto della legislazione speciale di riferimento ovvero la legge n. 381/1991.

Si ricorda che le cooperative sociali, nel modello C 17 necessario per l'iscrizione all'Albo, hanno un riquadro ad esse dedicato in cui segnalare se trattasi di cooperative sociali che svolgono attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (l.n. 381/1991, comma 1, lett. a)) ovvero attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (l.n. 381/1991, comma 1, lett. b)).

- i **consorzi di società cooperative sociali**

La legge n. 381/1991 si applica a quei consorzi costituiti in forma cooperativa e con una base sociale composta in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali. Rispettando tale parametro è riconosciuta a questa tipologia di consorzi la mutualità prevalente di diritto.

- i **consorzi di società cooperative**
- le **banche di credito cooperativo**.

Pare opportuno ricordare che il D.Lgs. n. 6/2003 introduceva l'importante principio secondo cui le Banche di Credito cooperativo venivano riconosciute a mutualità prevalente se rispettose delle leggi speciali e che, comunque, ad esse, si sarebbero dovute applicare le norme in vigore prima della riforma del diritto societario. Successivamente, con il D.Lgs. n. 37/2004 il legislatore precisava che «ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'art. 2514 c.c. e i requisiti di operatività prevalente con i soci previsti ai sensi dell'art. 35 del presente decreto».

In ultimo, con D.Lgs. n. 310/2004, le BCC erano chiamate ad adeguare i propri statuti e iscriversi all'Albo delle Società cooperative entro il 30 giugno 2005<sup>5</sup>.

- i **consorzi agrari**
- le **banche popolari**.

## **Albo e monitoraggio delle iscrizioni**

La Direzione Generale per gli enti Cooperativi sta predisponendo, per il tramite delle Camere di Commercio, un monitoraggio sullo stato delle iscrizioni all'Albo.

I risultati di tale ricerca porteranno alla creazione di un elenco suddiviso in due categorie:

- a) cooperative e loro consorzi che non hanno ancora presentato domanda d'iscrizione;
- b) enti che, oltre a non essere iscritti, non hanno depositato il bilancio presso il Registro delle imprese per oltre due annualità consecutive;

Questa prima fase di analisi sarà seguita dalla normale attività di revisione finalizzata all'accertamento della presenza dei requisiti mutualistici, nonché dell'iscrizione all'Albo.

La vigilanza cooperativa, eseguita dalle Associazioni Nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento Cooperativo sugli enti ad esse aderenti e dal Ministero per le rimanenti società cooperative, è effettuata per il tramite di revisori incaricati<sup>6</sup>.

I revisori nel caso specificato nel su citato punto a), provvederanno ad irrogare diffida, sulla base del modello allegato 1/D di cui al D.M. 6 dicembre 2004, alla cooperativa ad iscriversi all'Albo entro 30 giorni.

Gli enti che a seguito di diffida provvedono a regolarizzare la propria posizione collocandosi nella sezione dedicata alle cooperative a mutualità prevalente potranno beneficiare delle agevolazioni tributarie ad esse riservate a decorrere dal giorno dell'iscrizione.

Giova appena ricordare che la disciplina fiscale riservata alle società cooperative è contenuta nella Legge Finanziaria 2005<sup>7</sup>, oggetto di recente intervento dell'Agenzia delle Entrate con circolare 15 luglio 2005, n. 34/E<sup>8</sup>.

Se a seguito della diffida irrogata, il revisore accerta, utilizzando il modello Sezione II - Accertamento del verbale di revisione, il perdurare della mancata iscrizione all'Albo della cooperativa, può proporre l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545 *sexiesdecies* c.c. per irregolare funzionamento della società.

5 Per una ricostruzione della disciplina applicabile alle Banche di Credito Cooperativo si veda: S. Agostini, «La nuova disciplina applicabile alle Banche di Credito Cooperativo», *Diritto e Pratica delle Società*, n. 11/2005, Milano, pag. 52 ss.; B. Pagamici, «Banche Cooperative: la nuova disciplina di coordinamento», in questa Rivista n. 6/2005, pag. 345.

6 Sul tema della vigilanza degli enti cooperativi si veda S. Agostini – S. Chirico, «Il nuovo verbale di revisione delle società cooperative», supplemento a questa Rivista n. 4/2005.

7 B. Pagamici, «Le novità della Finanziaria 2005», in questa Rivista n. 2/2005, pag. 73.

8 A. Sarti, «I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul regime fiscale delle cooperative», in questa Rivista, n. 10, pag. 549 e M. Setti e P. Bresciani, «L'IRE e il quadro EC dopo le modifiche della Finanziaria 2005», in questa Rivista, n. 10, pag. 557.

Qualora, in sede ispettiva, il revisore dovesse riscontrare la mancata iscrizione all'Albo ed il contestuale mancato deposito degli ultimi due bilanci d'esercizio presso il Registro delle imprese, può proporre lo scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* c.c.

### **Deposito bilancio annuale**

È indispensabile che tutte le società cooperative trasmettano il **bilancio d'esercizio al Registro delle imprese allegando il modello telematico C17**. Le cooperative a mutualità prevalente di diritto nel modello C17, dopo aver iscritto i dati anagrafici, possono limitarsi ad indicare solo il numero d'iscrizione all'Albo.

### **Istanze di rettifica dei dati telematici**

Le cooperative che intendano rettificare uno o più dati inoltrati per via telematica, devono preventivamente accertare se **la domanda d'iscrizione sia stata già esaminata**. Qualora la Camera di Commercio abbia concluso l'analisi della documentazione trasmessa, la cooperativa tramite il proprio legale rappresentante deve inoltrare alla Direzione Generale degli Enti cooperativi richiesta motivata<sup>9</sup> di riesame per ottenere la variazione domandata.

È, infatti, competenza esclusiva di tale Direzione «(...) ogni decisione riguardo le richieste di riesame della iniziale iscrizione o dell'inserimento della cooperativa in sezione o categoria diversa da quella indicata nella domanda(...)»<sup>10</sup>.

Procedura differente è prevista nel caso in cui **la domanda non sia stata ancora esaminata**: la cooperativa è tenuta ad inviare una nuova domanda tramite la Camera di Commercio competente, che essendo considerata integrativa della precedente non comporterà il pagamento di alcun diritto camerale.

Si ricorda che i Diritti di Segreteria dovuti per l'iscrizione all'Albo, secondo quanto indicato dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 29 novembre 2004<sup>11</sup>, ammontano ad € **40,00**<sup>12</sup>.

L'Agenzia delle Entrate, ha precisato, con la Risoluzione n. 79 del 17 giugno 2005, il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, delle domande di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative: in tale caso si ricade nella fattispecie disciplinata dell'art. 1, comma 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che indica l'applicazione di un'imposta fissa pari a €14,62.

La ragione di tale differenza di costo risiede nel fatto che l'iscrizione all'Albo è per la Camera di Commercio

un'attività di mera ricezione di documentazione, mentre la titolarità giuridica della tenuta dell'Albo stesso è propria del Ministero – Direzione Generale per gli Enti Cooperativi.

### **Il provvedimento di cancellazione dall'Albo**

Il provvedimento di cancellazione della cooperativa dall'Albo Nazionale può essere disposto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- chiusura delle operazioni di liquidazione volontaria;
- chiusura delle operazioni di liquidazione coatta amministrativa;
- termine della procedura di scioglimento per atto d'autorità;
- fallimento;
- fusione pura o per incorporazione;
- trasformazione in alto ente non cooperativo;

Si segnala, inoltre, che il M.A.P., sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, ai sensi dell'art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 220/2002 può, sentita la Commissione Centrale per le Cooperative, adottare il provvedimento di cancellazione nel caso di **cooperative che si sottraggano all'attività di vigilanza o non rispettino le finalità mutualistiche**.

Sembra opportuno, secondo il parere degli scriventi, interpretare tale norma prevedendo, prima di giungere alla cancellazione, l'irrogazione di un provvedimento sanzionatorio meno grave come la gestione commissariale indicata dall'art. 2545 *sexiesdecies* c.c.

### **Gruppi cooperativi paritetici**

La riforma del diritto societario ha introdotto la nuova figura giuridica del Gruppo cooperativo paritetico<sup>13</sup> disciplinato dall'art. 2545 *septies* c.c.<sup>14</sup>.

Si tratta di un contratto «con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione ed il coordinamento delle rispettive imprese».

9 Si veda art. 9, comma 2, D.M. 23 giugno 2004.

10 Si veda art. 6 circolare M.A.P. 6 dicembre 2004.

11 Pubblicato in G.U. n. 283 del 2 dicembre 2004.

12 C. De Stefanis, «Una bussola per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese», in questa Rivista n. 5/2005, pag. 301.

13 A.M. Petrucci «Il gruppo cooperativo paritetico», in questa Rivista, n. 10, pag. 577.

14 Il Comitato Economico e Sociale Europeo, nel parere n. INT/238 del 9 marzo 2005 sulle società cooperative, rileva che i gruppi di cooperative «consentono a tali imprese di far fronte alle sfide della globalizzazione e alla maggiore competitività che ne deriva, pur conservando l'identità di una cooperativa e profilandosi come tale».

La stessa norma, ribadita anche dall'art. 8, D.M. 23 giugno 2004, prevede che **le cooperative aderenti al Gruppo debbano depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione** presso l'Albo delle Società Cooperative<sup>15</sup>.

Adempimento ulteriore e complementare risulta l'obbligo da parte delle cooperative che partecipano al gruppo di comunicare al Registro delle Imprese l'accordo sottoscritto e la società alla cui attività di direzione e coordinamento si è soggette.

## Conclusioni

Le precisazioni comunicate dal Ministero delle Attività Produttive con la circolare in commento rappresentano una fisiologica conseguenza dell'attività concreta sviluppata dalle camere di commercio nei primi mesi di operatività dell'Albo delle società cooperative.

Fino ad ora le criticità affrontate riguardano la fase d'iscrizione e cancellazione della cooperativa dall'Albo.

Si ritiene che ulteriori quesiti potranno emergere durante lo svolgimento dell'attività di vigilanza del biennio in corso ed, in particolare, allo scadere dei due anni necessari per la verifica del requisito della prevalenza dal punto di vista gestionale, allorquando si svilupperà la casistica relativa al passaggio delle cooperative dalla sezione a mutualità prevalente a quella delle cooperative diverse e viceversa.

Si riporta nella Tavola n. 1 uno schema riassuntivo dei provvedimenti emanati sull'Albo delle società cooperative.

15 M. Iengo, «Fare gruppo secondo la legge», in La Rivista della Cooperazione, n. 1/2005. L'autore rileva che «(...) sono le cooperative aderenti a depositare il contratto di Gruppo paritetico cooperativo presso l'Albo Nazionale delle Cooperative, e non il gruppo stesso. In altre parole, il GCP non è dotato di quel minimo di rilevanza esterna occorrente ad entrare in rapporto con quel particolare terzo che è l'Autorità alla quale fa capo l'Albo delle società cooperative».

Tavola n. 1

PROVVEDIMENTO	CONTENUTO
<b>Art. 15, D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220</b>	Viene prevista l'istituzione dell'Albo Nazionale degli Enti cooperativi
<b>Art. 2512 c.c.</b>	Prevede l'obbligatoria iscrizione delle cooperative a mutualità prevalente nell'Albo e il deposito annuale del bilancio.
<b>Art. 223 <i>sexiesdecies</i> disp. att. c.c.</b>	Indicazione della data 30 giugno 2004 quale termine ultimo per il Ministero delle Attività Produttive per predisporre con proprio decreto l'Albo.
<b>D.M. 23 giugno 2004</b>	Istituzione dell'Albo delle società cooperative
<b>D.M. 29 novembre 2004</b>	Aggiornamento delle tariffe dei diritti di segreteria per servizi svolti dalle Camere di commercio con indicazione di quanto dovuto per l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative.
<b>Circolare M.A.P. 6 dicembre 2004, n. 1579682</b>	Attuativa dell'istituzione all'Albo delle società cooperative
<b>Legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Legge Finanziaria 2005</b>	Indica che solo le cooperative a mutualità prevalente iscritte all'Albo possono godere delle agevolazioni fiscali
<b>Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 79 del 17 giugno 2005</b>	Determinazione imposta di bollo per l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative
<b>Circolare M.A.P. 4 agosto 2005, n. 1578744</b>	Precisazioni sull'attuazione dell'Albo delle Società Cooperative